

16826  
20/21195/14

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Liguori  
Pagano  
20/2009

Il Tribunale di Napoli, XI sezione civile, in funzione di giudice unico, dr. Carla Hubler ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 16800/2009 cui è riunita quella n. 16903/2009 (riassunzioni del giudizio 10135/2001) del Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

CARLHUBLER Maria in proprio e n.q. di erede del coniuge ~~Mario~~ Vincenzo elett.te do.ta in Napoli, alla Piazza Esedra ed. Edilforum is. F 10 Centro Direzionale, nello studio dell'avv. Michele Liguori che la rapp.ta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Tiziana Conte (rinunciante al mandato in sede di scritti difensivi conclusionali), in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in riassunzione

note  
Liguori  
20/4/52

ATTRICE IN RIASSUNZIONE

E

MAIORANO Anna, MAIORANO Lucia, MAIORANO Patrizia in proprio e n.q. di l.r. della figlia minore ARPAIA Miriam, elett.te dom.te in Napoli alla Piazza Esedra ed. Edilforum is. F 10 Centro Direzionale nello studio dell'avv. Michele Liguori che le rapp.ta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Tiziana Conte in virtù di mandato a margine della comparsa di intervento volontario

note  
Liguori  
20/11/75

ATTRICI IN RIASSUNZIONE già intervettrici

E

DE DOMENICO Domenico e CIGRANDE Carlo

CONVENUTI- CONTUMACI (nel giudizio riassunto)  
NONCHE'

TORO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Torino elettivamente domiciliata in Napoli alla via Catullo 64 nello studio dell'avv. Paolo Emilio Pagano che la rapp.ta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di di costituzione

20810180318

CONVENUTA

NONCHE'

ASSICURAZIONI GENERALI Spa quale impresa designata del FGVS in Campania in persona dei l.r.p.t. elett.te dom.ta in Napoli alla via Crispi n. 44 presso lo studio dell'avv. Aniello De Ruberto che la rappta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

FATTO

Con tempestivo atto di citazione in riassunzione notificato alle parti suindicate ~~Compartimenti~~ ~~Maria~~ e, separatamente le altre parti attrici in epigrafe, riassumevano il giudizio introdotto nei confronti delle parti convenute, con l'intervento delle ~~Maiorano~~ e la piccola Arpaia a seguito della pronuncia della Suprema Corte n. 6587/2009 che dichiarava la competenza per territorio del Tribunale di Napoli fissando termine per la riassunzione e rimettendo per le spese del giudizio di Cassazione.

[R.G.n.16800/2009]



Nel giudizio riassunto **Carpani M.** in proprio e n.q. di coniuge di **M. V.** esponeva che lo stesso era deceduto, nelle circostanze di tempo e luogo di cui in atti, a seguito di investimento di autotreno che, in fase di sorpasso, operava repentina manovra di conversione a dx, senza segnalazione, stringendo sulla destra il **M.** che percorreva la strada a velocità moderata, senza che gli fosse lasciato spazio sufficiente ad evitare la collisione, malgrado lo stesso avesse frenato accostato a destra e tentato di attirare l'attenzione del conducente del mezzo, venendo così agganciato al vestiario dall'autocarro investitore che ne provocava la caduta al suolo proseguendo la marcia senza fermarsi a prestare soccorso.

Che a seguito del sinistro il **M.** decedeva per le lesioni personali dopo sofferenze ed agonia lasciando uniche eredi la moglie e le figlie **A. Lucrezia** già con lui conviventi, nonché la figlia **P.** non con lui convivente.

Che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri di Pagani che redigevano rapporto ed effettuavano rilievi, individuando l'autotreno con rimorchio in atti indicato che era transitato per i luoghi e doveva, quindi, ritenersi investitore. Evidenziava che il proprietario nonché il conducente l'autocarro ammetteva essere transitato per i luoghi, ma non il sinistro.

Esponere altresì che il procedimento penale si era concluso con decreto di archiviazione perché gli elementi investigativi non consentivano di sostenere l'accusa in giudizio ma che, ove non fosse stata ritenuta sufficiente la prova neppure in sede civile, la domanda risarcitoria si proponeva nei confronti dell'impresa designata FGVS.

Evidenziava il reddito in vita del **M.** unico sostegno della famiglia e concludeva come in atti.

Intervenivano le parti in epigrafe, figlie e nipote del **M.**, esponevano i fatti a sostegno della domanda e concludevano come in atti.

Si costituivano le convenute e resistendo alla domanda con varie eccezioni ed argomentazioni.

Si costituivano, altresì, le parti interventrici esponendo le loro ragioni e concludendo come in atti.

A seguito della statuizione della Suprema Corte la causa veniva riassunta con distinti ricorsi successivamente riuniti.

#### DIRITTO

Preliminarmente va dichiarata la contumacia, in questa fase del giudizio, di De Vivo Domenico e Cicalese Carlo, non costituiti benché risulti rituale notifica dell'atto di citazione in riassunzione, sia personalmente che presso il difensore costituito nella prima fase del giudizio.

Sempre in via preliminare, va dichiarata la proponibilità della domanda risarcitoria proposta da parte attrice che ha fatto precedere la propria iniziativa giudiziaria, promossa nel 2001 (cfr. notifiche) da rituali e reiterate messe in mora ricevute dalla compagnia assicuratrice Lloyd Italo il 20.11.2000 (mentre non risulta in atti prova della ricezione della ar. del 28.9.1999) e dalle Generali FGVS il 29.7.99 ed il 20.11.2000. Risultano inoltrati atti di messa in mora anche al Cicalese ed al De Vivo con richiesta di indicazione della compagnia assicuratrice dell'autocarro.

[R.G.n.16800/2009]




Risulta la legittimazione attiva dell'istante e delle interventrici ~~Maierano A.~~, ~~R.~~ e ~~L.~~, figlie del de cuius.

Quanto al merito va rilevato che, secondo le prospettazioni attoree, il decesso del congiunto sarebbe conseguenza di sinistro stradale per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo in atti indicato, ovvero di altro rimasto non identificato.

Va innanzitutto rilevato che il procedimento penale instauratosi a seguito della notizia di reato e delle indagini dei Carabinieri di Pagani risulta archiviato perché: *"gli elementi investigativi acquisiti nella fase delle indagini preliminari non consentirebbero il sostegno dell'accusa in dibattimento, atteso che nessun elemento utile è emerso, a seguito degli accertamenti disposti dal P.M., che consenta di ricondurre la responsabilità del sinistro al ~~C.~~, non ritenendosi sufficiente il mero passaggio sul luogo del sinistro"*.

In effetti anche dal tenore degli atti e dall'esito dell'istruttoria svolta in questa sede non sono emersi elementi che consentano di ascrivere la responsabilità civile al conducente ed al proprietario dell'autocarro in atti indicato e per essi alla compagnia assicuratrice dello stesso. I testi escussi, verbalizzanti si sono riportati sostanzialmente al contenuto degli atti, senza aggiungere elementi che consentano la riconducibilità del sinistro all'autocarro individuato in sede di indagini.

Il ~~C.~~ conducente dell'autocarro, ha confermato il passaggio, senza rendere alcuna dichiarazione di contenuto confessorio in relazione all'ascrivibilità del sinistro.

L'unica teste escussa che si è dichiarata presente ai fatti, ~~V.~~, ha reso dichiarazioni del tutto generiche non ricordando il mese e l'anno dell'incidente, riferendo: *"Mentre mi recavo a fare la spesa ho visto un camion che nel fare una curva ha investito con la propria sponda un signore a bordo di una bicicletta che percorreva lungo il marciapiede di una strada di cui non ricordo il nome. Il ciclista è caduto a terra ed il conducente dell'autoreno, pur essendo stato chiamato dai presenti, non ha sentito ed ha proseguito la marcia. Prima mi avvicinai, poi avendo visto che era privo di vita mi allontanai. Non ricordo il paese in cui si sono verificati i fatti da me riferiti"*.

Tali dichiarazioni, non consentono l'identificazione del mezzo investitore e comunque appaiono inverosimili sia per comportamento del teste che, pur assumendo di essere stata presente a così gravi fatti, riferisce essersi avvicinata alla vittima del sinistro per poi allontanarsi avendo visto la persona priva di vita, senza chiamare soccorsi o altrimenti adoperarsi per assicurare l'intervento delle forze dell'ordine, né riferendo che qualcun altro delle persone presenti lo avesse fatto. Né appare credibile la presenza di altre persone che, secondo quanto riferito dal teste hanno chiamato l'autista, ma non risultano essersi adoperate in altro modo pur a fronte di così gravi fatti.

Ulteriori perplessità derivano dall'incapacità del teste di collocare spazialmente il paese dove si è verificato l'evento, tenendo conto che la stessa ha riferito un'attività verosimilmente abituale quale fare la spesa, oltre alla considerazione che la tipologia di episodio, certamente doveva lasciare una più precisa memoria quantomeno delle circostanze di luogo.

Così va rigettata la domanda proposta nei confronti delle predette parti ~~De Vivo~~ e ~~C.~~, nonché della Toro assicurazioni.

[R.G.n.16800/2009]




Quanto alla domanda proposta nei confronti delle Generali n.q. di Fondo Vittorie della Strada va innanzitutto disattesa, l'eccezione relativa alla prova dell'ottemperanza agli adempimenti di cui agli artt. 36 e 49 dpr 637/72 aventi rilievo meramente fiscale.

Va poi rilevato che la proposizione della domanda *iure hereditario* costituisce accettazione tacita dell'eredità.

Dalla documentazione prodotta, risulta oltre al decesso del ~~Mario V...~~, la qualità di moglie dell'attrice e di figlie delle interventrici e quindi il diritto alla successione legittima.

Nel merito va rilevato che le Generali n.q. nel costituirsi affermando che sulla scorta delle indagini svolte dai Carabinieri di Pagani "*appare evidente che l'incidente per cui è causa fu cagionato dall'autocarro*" come identificato, esplicitamente ammettono il sinistro.

Tanto anche alla luce del successivo passaggio difensivo nel quale viene ribadita l'identificazione del veicolo danneggiante.

Così, in difetto di prova sull'identificazione, può ritenersi acquisita la circostanza che il sinistro è stato causato da veicolo rimasto non identificato, tenuto conto dei su espressi motivi in relazione al rigetto della domanda nei confronti di conducente e proprietario del veicolo identificato dai Carabinieri e della relativa assicurazione.

Del resto che il sinistro sia ascrivibile a veicolo trova riscontro nelle circostanze dello stesso e nel tipo di lesioni riscontrate compatibili con l'investimento.

Ai fini che interessano occorre poi verificare se il sinistro sia riconducibile alla esclusiva responsabilità del conducente di veicolo rimasto non identificato.

Dagli esiti dell'istruttoria svolta tanto non risulta provato.

Dal rapporto dei Carabinieri, a prescindere dalle questioni circa l'opponibilità alle Generali che formulano specifica eccezione in tal senso, nulla risulta in ordine alla dinamica.

Gli operanti, pur intervenuti sul posto non riportano la presenza né le dichiarazioni di alcun teste. Così nulla risulta della dinamica del sinistro come dedotta.

Risulta in atti che l'infortunato sia stato ritrovato quasi al centro della sede stradale con numerose lesioni.

In sede di visita esterna le stesse sono state descritte, così come il vestiario del ~~M...~~ ed il medico legale ne ha riferito la compatibilità con "*l'investimento e il .....del corpo con rotazione del capo in posizione pressoché supina*".

Può ritenersi che l'onere probatorio in ordine alla riconducibilità delle lesioni che hanno condotto al decesso a sinistro stradale con veicolo rimasto non identificato ed alla responsabilità del conducente di quest'ultimo e del convenuto Fondo di garanzia, sia stato soddisfatto.

Non risulta però superata la presunzione di cui all'art. 2054 cc in relazione alla concorrente responsabilità, nulla risultando in atti in ordine alla condotta del ciclista. Né possono condividersi le argomentazioni nell'interesse dell'attrice e delle interventrici in relazione alla non contestazione, che contrasta con le difese delle Generali Ass.ni n.q. di impresa designata FGVS, o sul prospettato riparto dell'onere della prova della concorrente responsabilità della vittima del sinistro, alla luce della presunzione di legge non superata dalle risultanze processuali.

[R.G.n.16800/2009]




Si ricorda che unico teste escusso che ha riferito essere stata presente ai fatti è la sig.ra ~~V. de Ferris~~ le cui dichiarazioni sono state pressoché integralmente sopra riportate.

La genericità delle stesse, in particolare l'affermazione sulla totale assenza di ricordi sulle circostanze di tempo e di luogo –addirittura non ricorda né il paese, né la strada in cui sarebbe avvenuto il sinistro- si ribadisce inducono a dubitare sull'attendibilità del teste e sulla dinamica riferita :*"un camion nel fare una curva ha investito con la propria sponda un signore a bordo di una bicicletta che percorreva lungo il marciapiede di una strada di cui non ricordo il nome"* ed in definitiva sulla genuinità delle dichiarazioni stesse.

Anche considerando il tempo trascorso dai fatti all'escussione, avvenuta all'udienza del 5.10.2006, suscita perplessità l'assoluta assenza di ricordi spazio-temporali rispetto alla più precisa descrizione del sinistro involgente circostanze verosimilmente verificatesi in modo più repentino.

Del pari lascia perplessi il fatto che la stessa teste, che si dichiara presente ad un così grave evento si sia poi, come dalla stessa ammesso, allontanata senza cercare di prestare soccorso o accertarsi che qualcun altro lo facesse, senza indicare specificamente la presenza di altri testi che pur genericamente assumeva presenti, senza essere identificata dalla p.g. operante, intervenuta quando il ~~M. ...~~ ancora giaceva al suolo.

Appare inverosimile come in un centro delle dimensioni di Pagani, in zona che si assume frequentata, ove la teste assume essersi recata per fare la spesa, e quindi può ritenersi che luoghi e persone fossero nella sua quotidianità, nulla di quanto sopra sia stato fatto e/o riferito.

Né le dichiarazioni rese in relazione al sinistro appaiono coincidere con la dinamica descritta in citazione *"tratto di strada rettilineo"* e con i rilievi fotografici prodotti (rilievi attorei e quelli in copia allegati al rapporto dei Carabinieri) dai quali non si rinviene alcun marciapiede.

Invero, ritiene questo giudice, che la prova della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato non possa ricollegarsi ai soli esiti dell'escussione testimoniale residuando, all'esito della stessa, perplessità sulla dinamica (e non risultando confermate le deduzioni attoree) e sull'attendibilità dell'unica teste che si assume a conoscenza diretta.

Né può condividersi, a fronte delle difese delle Generali n.q. indicata, la *"non contestazione"* prospettata in sede di comparsa conclusionale nell'interesse della parte attrice, posto che specificamente la convenuta si difende evidenziando la necessità di prova circa l'esclusione di responsabilità del ~~M. ...~~ presunta per legge.

Accertata la fattispecie generatrice della responsabilità occorre valutare le domande risarcitorie in relazione alle diverse parti processuali, nonché pervenire al quantum del risarcimento stesso, con la necessaria premessa del limite legale di risarcibilità previsto dalla disciplina invocata nei cui limiti va contenuto il risarcimento (cfr. art. 21 l. 990/69).

Ancora, va rilevato che possono trovare ingresso nella procedura solo le domande tempestivamente formulate, non essendo stato accettato il contraddittorio su quelle introdotte in sede di riassunzione.

[R.G.n.16800/2009]




Va, poi, premesso che la disciplina applicabile in relazione ai sinistri con veicoli rimasti non identificati espressamente esclude la risarcibilità dei danni alle cose, come del resto implicitamente riconosciuto già in citazione con il richiamo del risarcimento "del danno a persona provocato da veicolo non identificato a carico del F.G.V.S."

Quanto ai danni alle persone, occorre ricordare che i prossimi congiunti del danneggiato deceduto nel sinistro stradale sono legittimati ad agire, non solo, *iure haereditatis*, per conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali verificatisi nella sfera giuridico-patrimoniale del *de cuius* in ragione dell'incidente di cui quest'ultimo è stato vittima, ma, anche *iure proprio*, per ottenere il ristoro di quei danni da essi direttamente subiti a causa del sinistro.

Secondo l'orientamento tradizionale del Supremo Collegio "il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla morte *ex delicto*, va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti, *iure proprio*, cioè indipendentemente dalla loro qualità di eredi, quando il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni personali ed ogni altra circostanza del caso concreto evidenzino un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare, per la perdita di un valido sostegno morale, e, pertanto, a prescindere dall'eventuale pregressa cessazione della situazione di convivenza con la vittima medesima, la quale di per sé non può che configurare un elemento indiziario idoneo a sorreggere la congettura del venir meno della comunione spirituale fra congiunti, con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a un livello giuridicamente irrilevante".

Sviluppando tali indicazioni, in mancanza di precipue disposizioni normative sul punto, la scrivente ritiene di accedere alle seguenti regole:

- a) possono presuntivamente considerarsi come legittimati ad agire il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle: in breve, tutti i componenti della cosiddetta famiglia nucleare, per i quali appare irrilevante anche la cessazione della convivenza;
- b) quanto agli altri parenti ed affini (nonni, nipoti, zii, cugini, cognati, ecc.), la legittimazione può esser loro riconosciuta soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela o di affinità, concorrano ulteriori circostanze (da dimostrare) atte a far ritenere che la lesione della vita o della salute del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale ovvero una grave alterazione della normale esistenza, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per tipo di parentela, non abbia diritto ad essere assistito anche moralmente dalla vittima.

Venendo al merito della controversia va rilevato che sia l'attrice (coniuge del *de cuius*) che le interventrici (figlie dello stesso), salvo che per la posizione di M.   quale l.r. della figlia minore A.   n.q., hanno chiesto il risarcimento del danno sia *iure hereditatis* che *iure proprio*.

Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, non è possibile risarcire il c.d. danno tanatologico o da morte, inteso quale lesione definitiva ed immediata del diritto alla vita (diverso in quanto tale dal diritto alla salute) quando l'evento sia stato immediato.

Nel caso di specie non risulta la prova del decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il verificarsi dell'evento lesivo ed il sopraggiungere della morte, così non può dirsi




sorta nella sfera patrimoniale del *de cuius* una posta risarcitoria trasmissibile *iure successionis* ai suoi eredi, neppure a titolo di danno morale.

Infatti, affinché possa riconoscersi tale pregiudizio, detto anche danno morale catastrofico, come tale trasmissibile "jure hereditatis", la giurisprudenza è unanime nel richiedere la prova che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, lucidamente assistendo allo spegnersi della propria vita, dovendosi escludere la risarcibilità del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso (cfr. Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423; Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2007 n. 22338; Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2007 n. 18163) È stato peraltro sottolineato in tali pronunce la ineludibile rilevanza del profilo probatorio, dovendo risultare provato, anche documentalmente attraverso le risultanze del referto medico, lo stato di coscienza della vittima prima del decesso: invero, affinché possa riconoscersi solo la sofferenza morale, indipendentemente dal danno biologico, e quindi radicata la consapevolezza della propria fine imminente, deve essere accertato lo stato di coscienza e lucidità della vittima in grado di percepire e, quindi, soffrire, in conseguenza di siffatta percezione, l'approssimarsi della morte.

Tanto premesso in punto di diritto, nella vicenda de qua non può sicuramente essere riconosciuto in favore della vittima e dunque dell'attrice e delle interventrici Maiorano Luciana, Anna e Patrizia, *iure haereditatis*, il diritto al risarcimento del danno biologico terminale né di quello morale non risultando la morte essere avvenuta dopo apprezzabile lasso temporale dal sinistro.

Passando all'esame delle voci di danno domandate *iure proprio*, occorre innanzitutto valutare le richieste di riconoscimento del danno morale.

In applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26972/2008, non è possibile la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, sono componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente e unitariamente ristorato, compete al familiare sopravvissuto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, subito sia nel momento in cui la perdita stessa è percepita (danno da lutto) sia con riguardo al tempo di sofferenza che accompagna la vittima secondaria (elaborazione del lutto), posto che tali sofferenze sono componenti del complesso pregiudizio integralmente ed unitariamente considerato (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3357; Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3357).

Le ragioni dianzi esposte, pertanto, rendono di particolare attualità il profilo dell'allegazione e della prova delle ripercussioni, oggettive e soggettive, che la perdita del congiunto ha causato sulla sfera individuale e familiare degli attori.

Tale impostazione è perfettamente in linea con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, anche anteriormente al citato arresto delle Sezioni Unite, in forza del quale il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno - conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (non è in re ipsa) e, come tale, esso deve



[R.G.n.16800/2009]



essere allegato e provato da chi domanda il relativo risarcimento (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2007, n. 2288).

Individuati i criteri che devono presiedere all'accertamento del danno non patrimoniale rivendicato dalle odierne attrici, non può farsi a meno di constatare che, nel caso di specie, con riguardo al profilo della allegazione, le stesse hanno lamentato danni alla vita di relazione, sofferenze e cambiamenti delle abitudini di vita sociali e familiari con ripercussioni sulla salute legate alla perdita del congiunto, specificando per quanto riguarda le persone di ~~Mario~~ Patrizia e ~~Anna~~ Maria non conviventi l'intensa frequentazione.

Tale impianto assertivo, per quanto generico, può reputarsi sufficiente, ritenendo il Tribunale che, in tema di omicidio del familiare, già la mera doglianza del fatto illecito comporta la deduzione di tutti i riflessi negativi che normalmente conseguono dalla lesione allegata (sofferenza e violazione minima dell'integrità familiare), soprattutto in presenza di rapporti parentali di particolare vicinanza.

Ciò in quanto le ricadute della perdita di un congiunto, essendo intrinsecamente connesse a quest'ultima, presentano una natura di tale immediata evidenza da non richiedere apposita enunciazione assertiva in sede di formulazione della domanda.

I testi escussi, generi del de cuius e dell'attrice ~~Carolina~~ hanno riferito dell'attività lavorativa stabile del primo e saltuaria della seconda, riferendo anche del, peraltro verosimile stato di sconforto che aveva seguito il decesso nonché sull'evolversi della vita familiare dell'attrice delle interventrici che a distanza di circa due e sei anni dall'evento luttuoso avevano contratto matrimonio. Anche alla luce di tali generiche risultanze istruttorie, è possibile ricorrere ad una prova del danno di tipo presuntivo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in base al quale il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, pur non essendo mai "*in re ipsa*", dovendo essere debitamente dedotto e dimostrato, può essere desunto e riconosciuto in base al notorio ovvero ricorrendo a presunzioni semplici. (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2005, n. 15022)

In tal caso, però, il danno in parola può essere riconosciuto nei limiti della sua misura per ciascuna parte di seguito indicata, atteso che solo quest'ultima misura può essere oggetto di presunzione valevole in relazione alle singole posizioni, in mancanza di elementi diversi o di segno contrario.

Così, trattandosi di pregiudizi che si proiettano (anche) nel futuro, se da un lato si ricorrerà a valutazioni prognostiche e presuntive, dall'altro non si ometterà di tener conto della nuova prospettiva unitaria sancita dalla Sezioni Unite. La sofferenza interiore sarà valutata in ragione della sua gravità e del suo protrarsi nel tempo in relazione alle risultanze.

Quanto ai criteri di liquidazione, questo Giudice, al fine di assicurare uniformità di orientamenti nel risarcimento del danno non patrimoniale, segue il sistema delle c.d. "Tabelle Milanesi" che, recependo pienamente il nuovo metodo di liquidazione del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti introdotto dalle Sezioni Unite, per un verso, hanno individuato, sulla base della media dei precedenti giurisprudenziali di quell'ufficio, dei valori massimi e dei valori minimi entro i quali determinare l'importo monetario da riconoscere a ciascun congiunto e, per l'altro,

[R.G.n.16800/2009]






consentono al giudice di individualizzare tale importo in ragione del grado di parentale di ciascun congiunto, della età della vittima e della gravità del sinistro.

Ciò premesso, passando all'esame del pregiudizio non patrimoniale subito dalla moglie e dalle figlie va detto che certamente esso merita un ristoro patrimoniale.

Invero, la sofferenza che consegue dalla perdita di un coniuge convivente, vieppiù prematuramente (il M. aveva meno di cinquant'anni all'atto del sinistro) può ritenersi sussistente già sulla base dell' *id quod plerumque accidit*, tanto più in difetto di deduzioni e prove su fenomeni di patologia familiare (quali separazioni o attitudini negative del defunto).

Parimenti va ritenuto in relazione alla perdita del rapporto parentale ricorrendo, nella normalità dei casi, per ogni genitore.

Le tabelle utilizzate (Tribunale Milano 2013) prevedono, in ragione di specifici criteri parametrati sul grado di contiguità affettiva e di convivenza di ogni parente con la vittima, il riconoscimento al coniuge per la perdita dell'altro coniuge e al figlio per la perdita del genitore di un importo oscillante tra un valore minimo: euro 163.080,00 ed un massimo euro 326.150,00. Tali importi vanno parametrati in relazione alle specifiche circostanze. Considerato che la figlia R. aveva formato un nuovo nucleo familiare e un nuovo centro di affetti che, se certo non può sostituire quello verso il padre, ha permesso di affrontare il relativo lutto con maggiore forza interiore, attesa anche la presenza nella sfera affettiva della figlia minore, ritiene il Giudicante congrua la somma di euro 120.000,00 somma che già tiene conto dell'incidenza della presunzione di legge in ordine alla responsabilità da circolazione soprarichiamata.

Discorso pressoché analogo può essere fatto quanto alla figlie L. ed A. Le stesse, ancorché conviventi all'atto del sinistro, nell'arco temporale suindicato hanno costituito propri nuclei familiari e centri d'affetto che, pur non potendo sostituirsi all'affetto paterno, ed alla serenità della famiglia d'origine certamente turbata da un evento così improvviso e cruento, certamente hanno consentito di metabolizzare il dolore in modo diverso rispetto alla figura della madre il cui nucleo familiare già colpito dalla perdita del marito, sulla base delle risultanze in atti non ha subito evoluzioni compensative rispetto alla citata perdita. Al coniuge M. A. così riconosciuta la somma maggiore somma di € 160000,00 (già comprensiva dell'incidenza della presunzione di legge).

Del resto diversa situazione è stata riscontrata anche in sede di accertamenti peritali. L'ausiliario, infatti, ha evidenziato che alla Sig. M. C. dall'incidente sono derivati *"esiti permanenti incidenti sull'integrità psico-fisica quali disturbo dell'adattamento ed espressività ansioso-depressivo reattiva di lieve grado...in relazione sia all'integrità psico-fisica sia alla capacità di lavoro e guadagno...un danno biologico valutabile in misura del 4%... in rapporto diretto ed esclusivo con il sinistro occorso il 29.8.1998"*. E' stato precisato che gli esiti permanenti non incidono sulla capacità di lavoro e di guadagno.

Con riguardo ad una delle figlie, M. A. in sede peritale non sono stati riscontrati esiti permanenti riconducibili al sinistro del '98. L'ausiliario condivisibilmente ha escluso la riconducibilità (al sinistro) della documentazione psichiatrica prodotta, perché cronologicamente distante dall'evento. Tali conclusioni




sono avvalorate dal mancato ricorso a cure specialistiche nell'immediatezza del sinistro stesso.

Analoghe considerazioni, alla luce delle risultanze in atti, possono essere ripetute anche in relazione alla posizione di ~~Maiorano L. [redacted]~~, ancorchè non risulti che la stessa si sia sottoposta al disposto esame del consulente, senza che peraltro siano state coltivate richieste sul punto.

A maggior ragione tali considerazioni possono essere ritenute valide nella valutazione del risarcimento spettante a ~~Maiorano P. [redacted]~~, che, all'atto del sinistro, aveva già un proprio nucleo familiare, ancorchè tale circostanza, stante la pacifica frequentazione e l'impostazione familiare più allargata rispetto alla concezione nucleare, non possa portare ad una valutazione del risarcimento dovuto deteriore rispetto alle sorelle.

Diverso discorso va fatto con riguardo alla nipote ~~Agnese M. [redacted]~~, che al momento del fatto aveva circa due anni. Tenuto conto delle deduzioni e risultanze in atti, del presumibile pregiudizio subito dall'evento luttuoso in presenza struttura familiare allargata in considerazione delle tradizioni, del tessuto sociale e dell'area di residenza, che vedono valorizzata la figura dei nonni, e nel contempo della giovane età che certamente ha influito sulla minore percezione della valenze negativa dell'evento tenuto anche conto dell'esistenza della famiglia nucleare, del diverso range risarcitorio riconosciuto dalle menzionate tabelle milanesi al nonna per la perdita del nipote, che nel caso di specie appare potersi applicare simmetricamente, può essere riconosciuta la somma di € 10.000, comprensiva dell'incidenza della menzionata presunzione in materia di circolazione.

Così, in definitiva, tenuto conto della presunzione ex art. 2054 cc, alla moglie del defunto può essere riconosciuta a tale titolo la somma di € 160.000,00, mentre a ciascuna delle figlie la somma di € 120.000,00 e alla nipote la somma di € 10.000,00.

Va poi precisato che nell'ottica della liquidazione unitaria del danno non patrimoniale come condivisibilmente affermata dai più recenti insegnamenti della Suprema Corte, l'operata liquidazione assorbe le singole voci richieste non più suscettibili di autonoma liquidazione, essendo nella liquidazione effettuata già compresa la personalizzazione che ha tenuto conto della particolare afflittività della perdita prematura di un congiunto con così repentine e cruento modalità.

Quanto al danno patrimoniale si è assistito in giurisprudenza ad un riconoscimento del danno patrimoniale ai prossimi congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo, riconoscendo competere: *"il risarcimento del danno patrimoniale futuro, nel caso in cui il defunto svolgesse attività lavorativa remunerata; tale danno deve essere liquidato sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, a carattere satisfattivo, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare, da un lato, e delle prospettive di reddito professionale, dall'altro"* (cfr. Cass.sez.3 n. 3966/12 in fattispecie in cui la decisione di merito aveva negato ad una giovane il risarcimento del danno patrimoniale futuro, con l'argomento che il padre naturale, deceduto in un sinistro stradale, non le versava, in vita, l'assegno di mantenimento; la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, e osservando che

[R.G.n.16800/2009]




l'uomo avrebbe potuto adempiere in futuro gli obblighi economici verso la figlia, ha cassato la sentenza).


*Ancora : " In tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è risarcibile il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale "(cfr. Cass.sez. 3 n. 4253/12)*

*Sempre sull'argomento: " Il fatto che i figli di persona deceduta in seguito ad un fatto illecito siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità, e la conseguente risarcibilità, del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficiato"(cfr. cass Sez. 3, Sentenza n.24082 del 2008.*

Applicando tali condivisibili principi, a titolo indicativo di un orientamento che si intende seguire, e riportandosi ai motivi delle citate decisioni, nella fattispecie che interessa il decesso del marito e padre di famiglia certamente può essere ritenuto foriero di pregiudizio patrimoniale risarcibile.

La circostanza che il M.  V.  fosse dotato di stabile reddito (cfr. copie cud relative agli anni dal 1996 al 1998 da cui si evince anche una misura del tfr che depone per una pregressa durata del rapporto di lavoro, nonché l'indicazione di detrazioni per figli a carico), il più contenuto reddito del coniuge convivente, ancorché non fiscalmente a carico, la situazione di convivenza con le figlie A.  e L. , il costume sociale di sostegno familiare, sulla scorta di tradizioni del tessuto sociale fondate sulla famiglia, notorie e certamente riflettenti diffuse abitudini caratteristiche anche dell'area geografica luogo dei fatti, fino ad essere spesso riprodotte in opere di saggistica e cinematografiche, possono senz'altro condurre ad affermare l'esistenza di un danno patrimoniale risarcibile in capo alle istanti che a seguito dei fatti sono state private anche dell'apporto economico, oltre di quello morale e materiale riconducibile alla figura del coniuge e padre prematuramente scomparso.

Ritiene il Tribunale possa affermarsi, tenuto conto dell'ammontare del reddito e del costume sociale che presumibilmente circa 2/3 delle entrate fossero destinate ai bisogni della famiglia, privata del sostegno anche economico a seguito dell'illecito,



[R.G.n.16800/2009]



che si ripete sarebbe perdurato indipendentemente dall'uscita del nucleo familiare di origine.

In ordine al quantum del danno patrimoniale così configurato, tenuto conto delle risultanze in atti e dei criteri di calcolo di cui al r.d. 1403/22 posto alla base di analoghe decisioni dalla giurisprudenza, sia pur con i contemperamenti indicati dalle pronunce sez 3 n.10853/12 in relazione alla base di calcolo: "il reddito della vittima, al netto sia di tutte le spese per la produzione dello stesso prudentemente stimabili, sia del prelievo fiscale", nonché di Cass. Sez. 3 n. 8985/2012 in relazione alla necessità "in tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di 'personalizzare' il criterio adottato al caso concreto, deve 'attualizzare' lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (Cass. 2 luglio 2010 n. 15738)" potrà giungersi all'quantificazione di cui in seguito rispondente anche a criteri di equità, richiamati anche dalle citate decisioni.

In applicazione di tali principi, nel calcolo del quantum, la somma capitalizzata non dovrà essere sottoposta ad ulteriori decurtazioni in considerazione del fatto che le tabelle utilizzate risalgono ad epoca in cui la mortalità era molto più precoce e della circostanza che la normativa ha condotto ad un progressivo innalzamento dell'età pensionabile.

Ciò posto, tenuto conto delle deduzioni sull'attività lavorativa svolta dal defunto **M. [redacted]**, risulta confermata dalle risultanze in atti la misura del quantum, ma non la dedotta circostanza del prospettato futuro notevole incremento del reddito dello stesso, quantomeno nella misura indicata, né quella relativa al risparmio e, di conseguenza, alle somme destinate ad entrare in successione.

Il solo teste **A. [redacted]** riferisce la circostanza che la vittima del sinistro destinava "il proprio reddito al soddisfacimento del nucleo familiare ed ai propri conviventi, ovvero alla moglie ed alle figlie non sposate". Tanto però non inciderebbe sulla valutazione dell'ammontare globale del danno ma solo sull'ammontare riconoscibile alle singole istanti, potendosi ritenere che solo il coniuge, e le figlie **A. [redacted]** e **L. [redacted]** (queste ultime limitatamente ai periodi del protrarsi della convivenza nel nucleo familiare d'origine fino al matrimonio) sono state private del diretto apporto patrimoniale dovuto alla destinazione della gran parte dei proventi dell'attività lavorativa paterna al fabbisogno della famiglia.

Ricordando però la menzionata struttura tipica della famiglia nel contesto sociale di riferimento può riconoscersi, quantomeno un indiretto riflesso economico risarcibile

[R.G.n.16800/2009]




anche per le fasi successive alla cessazione della convivenza tenuto conto delle ripercussioni sulla vita familiare, anche aldilà della concezione nucleare, che il venir meno della persona del congiunto e del suo reddito apporta anche in relazione ad autonomi nuclei familiari di figli.

Mentre è, infatti, evidente l'incidenza sulla famiglia nucleare privata della maggiore fonte di reddito, non possono essere trascurate le incidenze indirette sui nuclei familiari distaccatisi. Infatti, oltre il venir meno della sicurezza, l'apporto che poteva avere la famiglia allargata dalla posta reddituale venuta a mancare, deve tenersi conto, anche sotto il profilo del danno emergente, delle conseguenze dell'essere privati, per esempio, del diretto aiuto paterno suscettibile di valutazione economica, o di quello materno per essere stata costretta la madre, come dedotto incontestato e verosimile, a dover incrementare l'attività lavorativa per far fronte alle esigenze di vita prima garantite dal reddito del congiunto, così diversamente indirizzando energie prima dedite alla famiglia secondo il più volte richiamato costume sociale.

Considerato l'evento morte equiparabile, ai fini del calcolo del danno patrimoniale, ad una invalidità totale il danno patrimoniale complessivo alla luce dei criteri indicati può essere determinato in € 161.611,28 all'attualità, cui si perviene considerando i 2/3 del reddito annuo netto percepito dal de cuius, presumibilmente a disposizione dei familiari in tale quota, moltiplicandolo per un coefficiente relativo all'età ed operando i contemperamenti della maggiore aspettativa di vita rispetto al momento di redazione delle tabelle, alla diminuzione dei tassi di interesse unitamente alla notoria perdita del potere di acquisto derivante dall'avvento dell'euro ed attualizzano i valori al momento della decisione, nonché dell'incidenza della presunzione di cui all'art. 2054 cc.

Tenuto conto della diversa posizione delle parti e delle suestese valutazioni in materia di solidarietà familiare allargata, ritiene questo giudice possa soccorrere ai fini della distribuzione fra le parti il criterio di legge in materia di successione, che sebbene previsto per una ipotesi diversa da quella in esame, oltre a rispondere ai criteri di equità, risponde al criterio del presumibile impiego che ne avrebbe fatto lo sfortunato ~~M...~~

Non può, invece, accedersi alla diversa quantificazione indicata negli scritti difensivi che non trovano rispondenza nelle risultanze in atti, fra l'altro perché non tenenti conto della conversione in euro. In tali difese si giunge anzi immotivatamente a più che raddoppiare il guadagno annuo atteso che, invece di operare la citata conversione, viene indicata in euro una somma più che doppia rispetto al valore di riferimento in lire, che non trova neppure riscontro nella diffusa convinzione che il potere di acquisto di un euro, in luogo di £. 1936,27 della conversione, sia in effetti equiparabile a £. 1000, valutazione che porterebbe anzi a differenze contrarie.

Inoltre, nei conteggi prospettati nell'interesse delle istanti non si è tenuto conto dell'incidenza della presunzione di cui all'art. 2054 cc.

Così delle indicate somme, valutate all'attualità, € 53.870,42 vanno riconosciute al coniuge ed € 35.913,61 a ciascuna delle tre figlie.

[R.G.n.16800/2009]




Quanto all'ulteriore danno emergente relativo alle spese funerarie ed a quelle indicate in sede di scritti difensivi conclusionali per onorare la memoria del defunto, condividendosi le motivazioni dei precedenti ivi richiamati in relazione alla risarcibilità ed alle problematiche relative alla prova, non appaiono, però, riconoscibili le somme nell'ammontare richiesto risultando esorbitanti rispetto agli effettivi costi, ma soprattutto alle prospettate cadenze della ripetitività, non potendosi ritenere provato neppure con ricorso al notorio, che tali spese possano ricorrere nella misura e con la cadenza dedotta, peraltro, solo negli indicati scritti difensivi conclusionali.

Così può essere complessivamente riconosciuta a tale titolo la sola somma di € 6000,00 comprensiva sia delle spese documentate che di quelle verosimilmente sostenute o da sostenersi in dipendenza dell'evento luttuoso, sempre valutata all'attualità e rispondente alla quota riconoscibile ex 2054 cc. Tali somme vanno riconosciute all'attrice ~~Carpenzoni Maria~~ cui risulta intestata la fattura relative alle spese funebri e che verosimilmente secondo il più volte richiamato costume sociale ne ha sostenuto la portata. Del resto gli scritti difensivi conclusionali per le interventrici nulla richiamano sul punto.

Quanto alle richieste per gli accessori, tutte le predette somme liquidate a titolo di risarcimento danni sono valutate all'attualità, sicché sulle stesse non deve calcolarsi la rivalutazione monetaria.

Su tali somme sono altresì dovuti gli interessi.

Va sottolineato che, essendo stato indicato il dovuto in valori già attuali - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v.sent. 17 febbraio 1995, n. 1712, che ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella pronuncia risarcitoria da illecito, seguita da numerose altre pronuncie dello stesso tenore) - gli interessi non possono essere riconosciuti con decorrenza dal fatto illecito, sulla somma liquidata per il capitale nella misura sopra indicata, e cioè come definitivamente rivalutata all'attualità.

Deve essere invece operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito, per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità, e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.

Dalla presente pronuncia al saldo sono poi dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.

Va poi ricordato il limite di legge nei risarcimenti del FGVS espressamente exceptio nell'interesse della convenuta soccombente e cui deve farsi riferimento nella materiale erogazione delle somme.

Per completezza va rilevato non può essere accolta la domanda relativa alla cd. *mala gestio*, atteso che tenuto conto della pluralità delle assicurazioni convenute e del complesso iter istruttorio, caratterizzato anche da indagini di tipo penale, dell'obiettivo incertezza del responsabile civile posto, che le istanti avevano formulato le domande in via principale in relazione alla riconducibilità del sinistro a veicolo che assumevano




identificato, non consente di affermare la colpevole inerzia delle Generali spa nella qualità.

Resta assorbita ogni ulteriore questione.

Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e valore della controversia, dell'attività svolta, delle diverse fasi del giudizio da liquidare, della misura dell'accoglimento della domanda, delle tariffe applicabili, delle spese di cui liquidate come da separati decreti, seguono la soccombenza delle Generali FGVS e ne va disposta l'attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari, come indicato in dispositivo, tenuto conto della rinuncia al mandato operata in comparsa conclusionale da parte dell'avv. Conte per la parte della ~~Carpentieri~~

Sempre riguardo alla liquidazione delle spese, deve altresì tenersi conto del momento della rinuncia, avvenuta quando pressoché l'intera attività difensiva era stata svolta, della sostanziale identità delle posizioni delle parti, tutte colpite dal medesimo evento, quantomeno sotto il profilo dell'impostazione difensiva e probatoria, come può evincersi del tenore degli scritti, avuto riguardo alla circostanza che l'attrice e le interventrici erano tenute a provare la stessa fattispecie generatrice di responsabilità, discostandosi la posizione di queste ultime solo in relazione alla diversa e documentale posizione di figlie e nipoti. Così, può farsi ugualmente ricorso, quantomeno parzialmente, alla disciplina in materia di liquidazione e segnatamente alle previsioni riguardanti l'assistenza di più soggetti, quelle in materia di riunione dei giudizi (tantopiù che nel caso di specie le parti attrici ed interventrici dell'originario giudizio e di quello di Cassazione hanno, senza apparente motivo, scisso lo stesso in sede di riassunzione).

Sempre riguardo alle spese, non possono trovare accoglimento le richieste delle note in atti perchè redatte sulla base di valori diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente che ha riguardo, in materia di risarcimento danni alla somma attribuita, nonchè risultano redatte in base alle tariffe precedentemente in vigore avuto riguardo al momento della decisione.

In particolare riguardo alle spese vive vanno espunte quelle non documentate potendo, per contro, essere riconosciute quelle forfettarie reintrodotte dalla vigente disciplina.

Rispetto alle altre parti processuali, sempre alla luce delle questioni poste e della complessità dell'iter appare equa la integrale compensazione delle spese, trattandosi fra l'altro di controversia introdotta nel vigore della pregressa disciplina.

P.Q.M.

Il Tribunale in persona del sottoscritto giudice unico definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe così provvede:

- A) Accoglie la domanda per quanto di ragione e dichiara la responsabilità del conducente del veicolo non identificato in relazione alla produzione dell'evento

[R.G.n.16800/2009]




dannoso per cui è causa e per l'effetto condanna le GENERALI ASSICURAZIONI SPA n.q. di FGVS al pagamento in favore delle parti di cui in seguito delle somme accanto ciascuno indicate per i titoli in atti oltre accessori e nei limiti indicati in motivazione:

- CA [REDACTED] MA [REDACTED] € 219.870,42;
  - MA [REDACTED] AN [REDACTED] € 155.913,61
  - MA [REDACTED] LU [REDACTED] € 155.913,61
  - MA [REDACTED] P [REDACTED] in proprio e n.q. in atti indicata 165.913,61;
- oltre accessori come precisato in motivazione;

- B) Rigetta per il resto le altre domande;
- C) Condanna le Generali Assicurazioni n.q. al pagamento delle spese di lite che liquida:  
 in favore di CA [REDACTED] E MA [REDACTED] di € 759,66 per spese ed € 20.000,00 per compensi professionali oltre iva cpa e compenso forfettario nella misura di legge, oltre le spese di ctu liquidate come da separato decreto con attribuzione all'avv. Michele Liguori;  
 in favore delle parti interventrici MA [REDACTED] O AN [REDACTED], LU [REDACTED] A e P [REDACTED] anche n.q. indicata di € 1394,85 per spese ed € 18.000,00 per compensi professionali oltre iva cpa e compenso forfettario nella misura di legge, oltre le spese di ctu liquidate come da separato decreto, con attribuzione ai difensori dichiaratisi anticipatari;
- D) Compensa la restante parte delle spese fra le altre parti costituite, nulla sulle spese in relazione alla posizione delle parti non costituite in relazione a ciascuna fase della procedura.

Così deciso in Napoli il 14/12/14

Il Giudice  
 dr. Carla Hubler

TRIBUNALE DI NAPOLI  
 PERVENUTO IN CANCELLERIA  
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 29 DIC. 2014

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
 [REDACTED]

